



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 52890

Del 27/10/2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Sicilia, con nota prot. n 58326 del 24/10/2019 ha emanato l'avviso n 19297 per il rischio Meteo-Idrogeologico ed idraulico con validità dalle ore 16:00 del 24/10/2019 fino alle ore 24:00 del 25/10/2019, scaturente dalle criticità;

CHE, l'allerta rossa è stata poi dichiarata a partire dalle ore 00.00 del 25.10.2019 ed ha avuto un riscontro sul territorio sino alla data odierna con continue precipitazioni di natura anche temporalesca creando fiumi di acqua e fango sulle sedi stradali con conseguente pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità;

PREMESSO, altresì, che nel periodo *Agosto – Settembre* del 2017, un'ampia area agricola sita in Marina di Modica di proprietà della della società "*Bio Agnello s.r.l.*", costituita dalle *Particelle catastali* 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481 e 1491 dello stesso *Foglio di mappa* 167, e dell'area costituita dalle particelle nn. 1491 1225 1227 e 1126 di proprietà dei sigg.ri Terranova Angela nata a Sant'agata li battiati il 30.03.1954 e Penna Guglielmo nato a Catania il 10.02.1981 e Penna Francesca nata a Catania il 20.09.1977 tutti residenti a Scicli in C.da Fabiano s.n. , ove a causa di eventi meteorici particolarmente intensi verificatisi già sin dal mese di Novembre 2017, ebbero origine inondazioni di acqua e fango che si riversarono nella via Selene, nella S. P. Sampieri Pozzallo, nel C.so Mediterraneo e nelle aree limitrofe, era stata oggetto di simili interventi di miglioramento fondiario, come risulta dal *Verbale di accertamento* prot. n. 42956 del 06/09/2017, redatto dal *Nucleo Operativo di Polizia Edilizia* a seguito di sopralluogo congiunto con personale della *Stazione Carabinieri di Marina di Modica*;

RILEVATO CHE, nell'ambito degli accertamenti eseguiti in C.da Ciarciole in occasione dei succitati eventi calamitosi, dal personale tecnico del *Servizio Comunale di Protezione Civile* e del *Servizio Manutenzioni*, nonché dallo stesso *Nucleo Operativo di Polizia Edilizia*, sono già state emanate Ordinanze contingibili e urgenti n. 65681/OR/2017 e 65685/O.R. , a tutela della pubblica e privata incolumità;

CONSTATATO CHE, il terreno agricolo oggetto delle odierne operazioni di sistemazione agricola, rappresentato dalla sopra citata *Particella* 1501, confina con la Strada Pozzallo Sampieri per un fronte di ml 150,00 circa;

PRESO ATTO CHE, gli interventi *agro-silvo-pastorali* e di miglioramento fondiario finalizzati alla sistemazione dei terreni agricoli per fini colturali, seppure eseguiti in area soggetta a *vincolo paesistico* come quella in premessa indicata, rientrano nel novero delle opere realizzabili senza titolo edilizio, ai sensi della L. R. n. 16/2016, nonché senza l'*Autorizzazione paesaggistica*, ai sensi dell'art. 149 del *Decreto Legislativo* 22/01/2004 n. 42/2004 e del *D.P.R.* 13/02/2017 n. 31 – *Allegato A*);

RITENUTO tuttavia, alla luce delle superiori circostanze, di dover provvedere nella fattispecie, al fine di procedere ad eliminare i detriti e il fango che provengono da tali terreni e che causano pericolo per la sicurezza stradale;

FERME, comunque, le responsabilità civili e penali a carico dei proprietari dell'area in questione derivanti dall'esecuzione delle sopra descritte opere di miglioramento fondiario, di cui al *Verbale di accertamento* prot. n. 36787 del 23/07/2019;

VISTO il *Decreto Legislativo* 30 Aprile 1992, n. 285 - *Nuovo codice della strada*;

VISTO il *Decreto Legislativo* 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il *Decreto Legislativo* 22/01/2004 n. 42;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917 e 2051 del *Codice Civile*;

VISTE tutte le proprie precedenti ordinanze sulla vicenda in esame, nonché tutta la documentazione di riferimento;

VISTA, la particolare criticità del territorio, anche a seguito di tutto quanto rilevato dai sopralluoghi effettuati dal Dipartimento di Protezione civile, dai quali emerge che la maggior parte delle strade sono inondate di acqua e fango,

CHE, per quanto sopra, appare opportuno ordinare l'accesso, a partire da questo momento nell'area privata come sopra indicata attigua alla strada comunale e provinciale a tutti i mezzi quali escavatori cingolati, incaricati dall'Ente pubblico al fine di poter procedere allo smaltimento dei detriti che di fatto ostacolano il normale deflusso delle acque piovane;

VISTO l'art. 54 del T.U. N° 267/2000;

ORDINA

L'accesso nell'area sopra indicata attigua alla strada comunale e provinciale a tutti i mezzi quali escavatori cingolati, incaricati dall'Ente pubblico al fine di poter procedere allo smaltimento dei detriti che di fatto ostacolano il normale deflusso delle acque piovane e ciò a salvaguardia della pubblica incolumità per come innanzi evidenziato;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia notificato al Sig. Agnello Modica Salvatore come sopra generalizzato, nella sua qualità di *legale rappresentante* della Società "*Bio Agnello s.r.l.*", con sede a Ispica, in C.da Graffetta s.n.c.;

ai sigg.ri Terranova Angela nata a Sant'agata li battiati il 30.03.1954 e Penna Guglielmo nato a Catania il 10.02.1981 e Penna Francesca nata a Catania il 20.09.1977 tutti residenti a Scicli in C.da Fabiano s.n

E via pec: Al Responsabile della Protezione civile:
settore.quanto.comune.modica@pec.it; Al Responsabile del VIII settore:
settore.ottavo.comune.modica@pec.it; Al Resp.le P.O. del X settore:
settore.decimo.comune.modica@pec.it; al Commissario Straordinario del Libero Consorzio
Ragusa: protocollo@pec.provincia.ragusa.it; al Resp.le Ufficio stampa:
masammito@gmail.com.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Ignazio Abbate

